

INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

**DISCIPLINA PER LE
PROGRESSIONI ORIZZONTALI DI CARRIERA**

Determina dell'Amministratore Unico del 12/06/2019

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra le disposizioni contenute nel "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive" adottato da Infrastrutture Venete Srl con determinazione dell'Amministratore Unico in data 12/06/2019.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità per le progressioni orizzontali del personale dipendente attraverso modalità atte a garantire il rispetto e l'accertamento della sussistenza dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza ed imparzialità.
3. Allo scopo di utilizzare nel modo migliore le capacità professionali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di carriera, la Società per coprire nuovi posti di lavoro, o altri resisi vacanti o di ricerca di nuova figura professionale, darà la precedenza, a parità di requisiti salvo eventuali deroghe in considerazione della professionalità già acquisita, ai lavoratori in servizio.
4. Il presente regolamento tiene conto della classificazione articolata in aree professionali di cui al CCNL Autoferrotranvieri e delle norme di carattere generale dallo stesso enunciate. Sono fatte salve le progressioni economiche che danno luogo all'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica sulla base delle disposizioni del CCNL Autoferrotranvieri.
5. Qualora l'accesso al profilo professionale implichi lo svolgimento di mansioni che prevedono, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali, la figura relativa al profilo considerato potrà essere attribuita alla condizione che vengano preventivamente acquisite le relative abilitazioni professionali.

Art.2

Disciplina delle progressioni orizzontali

Nel caso di necessità di copertura della posizione vacante o di ricerca di nuova figura professionale o di progressioni di figure esistenti, la Società agevola gli sviluppi di carriera del personale in servizio che abbia superato il periodo di prova e che comunque sia in servizio da almeno due anni. Non può essere promosso ed è escluso dalla relativa procedura, anche relativamente alle progressioni verticali, il dipendente che:

- Non sia in possesso del titolo minimo di studio;
- Non sia in possesso dei titoli professionali richiesti per le mansioni da espletare;
- Si trovi in stato di arresto o sia sottoposto al momento della effettuazione delle prove d'esame a procedimento disciplinare (ad esclusione di richiamo verbale, scritto e multa);
- Per quanto attiene ai destinatari del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, abbia subito nell'ultimo anno il provvedimento disciplinare previsto dall'art. 42 del Regolamento allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 per le mancanze di cui ai nn. 5 e da 13 a 20; nell'ultimo biennio quello dell'art. 43 e nell'ultimo triennio quello dell'art. 44. Per quanto attiene ai destinatari delle Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità – Allegato A) CCNL Autoferrotranvieri, abbia subito nell'ultimo anno il provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni.

Art. 3

Programma delle progressioni orizzontali

1. Il Direttore Generale/l'Amministratore, in relazione alle esigenze tecnico organizzative ed al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, anche su proposta del responsabile dell'area interessata a mezzo relazione motivata, sulla scorta delle effettive mansioni svolte (che non devono avere carattere episodico ma duraturo), avendo a riferimento, in modo integrato, i seguenti aspetti ;

- Prestazione sul lavoro;
- Posizione e ruolo svolto in azienda;
- Attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
- Capacità potenziali di sviluppo professionale

nonché sulla base del principio della trasparenza, oggettività e nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede, può procedere al riconoscimento del profilo e parametro superiore nell'ambito della medesima area professionale di appartenenza.

Art. 4

Progressioni verticali e selezioni esterne

Per le progressioni al di fuori della medesima area professionale derivanti da vacanza di posti nonché nell'evenienza in cui la procedura selettiva interna non sia attuabile o non raggiunga gli obiettivi prefissati si fa riferimento al "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive" adottato da Infrastrutture Venete Srl con determinazione del 12/06/2019.

Il presente Regolamento entra in vigore 12 giugno 2019

